NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 71

Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge

I contratti di assicurazione nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I, stipulati da imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, sono annullabili con le modalita' stabilite dall'articolo 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 a richiesta dell'assicurato, se le relative polizze non vengono regolarmente registrate, gestite o contabilizzate presso la sede legale o presso la sede della rappresentanza costituita in Italia, agli effetti della determinazione della misura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita', prescritti dalla presente legge. In caso di annullamento, l'impresa e' tenuta a restituire integralmente i premi incassati. Per i contratti stipulati con imprese che operino in violazione della presente legge o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 n. 449, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	V — Esercizio della vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-71-annullabilita-e-risoluzione-dei-contratti-per-violazione-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it